



Circolare dello Studio

Assegni per il Nucleo Familiare: dal 1° Aprile solo domande telematiche

Gentile Cliente,

con la **Circolare n. 45 del 22 marzo 2019**, l'INPS rende noto che a decorrere **dal 1° aprile 2019** le domande di **Assegno per il Nucleo Familiare** dei Lavoratori dipendenti di Aziende del settore privato non agricolo dovranno essere presentate **dal lavoratore direttamente all'INPS**, esclusivamente in **modalità telematica**, al fine di garantire il corretto **calcolo dell'importo** spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di **protezione dei dati personali**.

Ne consegue che le domande sinora presentate dai lavoratori ai propri Datori di Lavoro utilizzando il **modello cartaceo** "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dalla predetta data, **dovranno quindi essere presentate esclusivamente all'INPS in modalità telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'INPS;
- **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, se in possesso di PIN;
- **Patronati ed Intermediari** dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande così trasmesse all'INPS saranno istruite dall'Istituto per la **definizione del diritto e della misura** della prestazione familiare richiesta.

Il cittadino richiedente potrà prendere visione dell'**esito della domanda** presentata, accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "**Consultazione domanda**", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una **domanda di variazione** per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

NOTA BENE: le domande **già presentate** al datore di lavoro fino alla data del **31 marzo 2019** con il modello cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, **non dovranno essere presentate nuovamente**, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle precedenti istruzioni fornite dall'INPS.

COSA CAMBIA PER L'AZIENDA DAL 1° APRILE 2019?

L'Azienda **non sarà più tenuta ad accettare il modello cartaceo** "ANF/DIP" (SR16) presentato dal Lavoratore, il quale dovrà attenersi alle specifiche descritte nei precedenti paragrafi.

Al fine di individuare i richiedenti e gli importi calcolati dall'INPS, l'Azienda avrà a disposizione una specifica **Utility**, presente nel Cassetto Previdenziale Aziendale, con specifica indicazione del Codice Fiscale del Lavoratore.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà **calcolare l'importo effettivamente spettante** al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza / assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'INPS. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le **consuete modalità**, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo **conguaglio con le denunce mensili**.

Vista la portata innovativa di queste modifiche, **consigliamo a tutte le Aziende di informare per tempo il proprio personale**, al fine di evitare disagi nell'erogazione dei futuri Assegni per il Nucleo Familiare.

Vi ringraziamo come sempre per la collaborazione e per qualsiasi chiarimento, rimaniamo a vostra completa disposizione.

A presto e buona giornata,

Dott. Paolo Casini
Consulente del Lavoro

Paolo Casini
